

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

Provincia di Messina

N° 4

del 04/02/2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

[] ORIGINALE

[x] COPIA

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Assunzione diretta della riscossione ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera N D. lgs 15/12/97 n°446. Modifica al Regolamento.

L'anno **DUEMILACINQUE** il giorno **4 (quattro)** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18.00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **inizio** disciplinata dal comma **I°** dell'art.30 della L.R. 06/03/86 n.9 esteso ai comuni dall'art.58 della stessa legge regionale, in seduta **non urgente**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, alla trattazione dell'argomento risultano presenti :

N°ord.	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MAUGERI	SALVATORE	PRESIDENTE	X	
2	ABBATE	ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
3	BOEMI	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
4	CURRO'	GAETANO	CONSIGLIERE	X	
5	DI SALVO	GIUSEPPA M.	CONSIGLIERE	X	
6	GRANATO	MARIAGRAZIA	CONSIGLIERE	X	
7	GRASSO	GRAZIELLA	CONSIGLIERE	X	
8	OLIVERI	MICHELE	CONSIGLIERE	X	
9	OLIVERI	FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
10	ORLANDO	DANIELE	CONSIGLIERE		X
11	STATELLA	GUENDALINA	CONSIGLIERE	X	
12	TATI'	CARMELO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n.12 In carica n.12 Presenti n. 10 Assenti n. 02

La seduta è pubblica

Presiede il sig. *Maugeri Salvatore*, nella sua qualità di presidente del Consiglio.

Partecipa il segretario comunale *dott.ssa Lucia Marano*.

Partecipano alla seduta il Sindaco (Andrea Scarpignato) e il Vice Sindaco (Claudio Bartucciotto), l'Assessore Currenti, il Responsabile Area Tecnica (Michele Cosentino), il Responsabile dei Tributi (Catalano Salvatore), Responsabile Area Amministrativa (Oliveri Giovacchino)

Ai sensi dell'art.184, comma IV°, dell'O.A.EE.LL. vengono designati scrutatori i consiglieri:

.....

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n°48/91, sulla proposta di deliberazione, hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Il Presidente legge la proposta ed i relativi pareri.

Il Presidente illustra la proposta con riferimento alla questione della riscossione dei tributi e ne evidenzia le opportunità in modo tale che dal 1° gennaio 2005 il Comune con la presente modifica al regolamento sarà nelle condizioni di poter avviare la riscossione diretta e la verifica dell'I.C.I.

Interviene il Responsabile del Servizio Tributi per fornire le opportune delucidazioni.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Avuta lettura delle proposte in oggetto, con votazione espressa per alzata di mano;
- Presenti e votanti n. 10
- Astenuti : nessuno
- Favorevoli: unanimità.
- Contrari: nessuno.


Visto l'O.EE.LL vigente in Sicilia.


DELIBERA


Di approvare la proposta avente ad oggetto: “ Imposta comunale sugli immobili. Assunzione diretta della riscossione ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera N D. lgs 15/12/97 n°446. Modifica al Regolamento”


Di dare atto che dal 1° gennaio 2005 il Comune avvierà la riscossione diretta e la verifica dell'I.C.I. tramite i propri uffici comunali.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue:

Il Presidente
Mancini Salvatore


Il Consigliere anziano
Granato Mariagrazia


Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Marano




E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Motta Camastra, li _____

Il segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Marano

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato/sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 FEB 2005 al 12 MAR 2005 N° 109

Li 4 MAR 2005


L'impiegato addetto



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Li 15 MAR 2005




Il Segretario Comunale

Trasmessa copia
all'Ufficio AREA SERVIZI FINANZIARI E UFF. TRIBUTI

Li 25 FEB 2005

Il Resp. Ufficio Segreteria

Tributi
 25-02-05



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO
I.C.I.

Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 31.10.1998

Modificato Con Delibera C.C. n. 4 del 04.02.05

INTRODUZIONE

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria, è necessaria l'individuazione d'ulteriori atti amministrativi, ed in particolare, le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive d'utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

Art. 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, d'aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, o alla cui produzione o scambio, è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data d'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero, in base alle possibilità effettive d'edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma uno dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio d'attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento d'animali. Nel caso di comunione la qualifica d'imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari

Il Comune, a richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica d'imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (2). Considerato che il Comune di Motta Camastra rientra tra i Comuni di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14.6.1993, su tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla qualifica, posseduta dal proprietario nonché dall'estensione, si applica l'esenzione dell'I.C.I. tranne che detti terreni o parte di essi subiscano delle variazioni di destinazione d'uso che comportino sfruttamento commerciale di qualunque natura.

(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993 n.9 -prot. 249.

Art. 3

Soggetti passivi

1.Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario d'immobili di cui all'articolo uno, in altre parole il titolare di diritto reale d'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

2.Nel caso d'assegnazione d'alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte d'Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta dovuta dall'assegnatario decorre dalla data d'assegnazione ⁽²⁾;

3.L'assegnazione d'alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa, fa assumere la veste di soggetto passivo al socio medesimo dalla data dalla quale decorre l'assegnazione ⁽³⁾;

(1) Vedasi Circolare Ministeriale n.35 del 26.11.93, e n.13.971 del 27.5.94

(2) Vedasi Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n.7/880.

Art.4

Soggetto attivo

1.L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo uno del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario, o titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva, quando la loro superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2.In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio sono ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5

Base imponibile

1.Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

2.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e i modi previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

3.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino l'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data d'inizio di ciascun anno solare ovvero, se successivo, alla data d'acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma tre

Regolamento I.C.I

dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti d'aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario può esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita risulta negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il qual è obbligato a fornire tempestivamente ai locatari tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale d'ubicazione, all'indice d'edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori d'adattamento del terreno necessari per la costruzione, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita d'aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso d'edificazione dell'area, sino alla data d'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera (1).

(1) *Vedasi Circolare 28.5.98, n.136/E - Appendice 6*

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data d'ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è in ogni caso utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area (2).

(2) *Vedasi Circolare 28.5.98, n.136/E - Appendice 6*

8. Nel caso in cui esista promessa di vendita, anche con compromesso regolarmente registrato, il pagamento dell'I.C.I. fino a quando non venga stipulato atto di vendita, spetta al proprietario.

9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando, la base imponibile assunta dal soggetto passivo, non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato (1)

(1) *Facoltà concessa dall'art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.*

10. Fino alla data d'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del cinque per cento.

11. Fino alla data d'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili d'interesse storico - artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella qual è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Nel caso che detti immobili risultino censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa occorre trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto (2).

(2) *Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 28.5.98, n.136/E.*

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

1. Il Comune, stabilisce l'aliquota da adottare con deliberazione entro il 31 ottobre d'ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del quattro per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modifiche.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille, né superiori al 7 per mille con la possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi d'immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o d'alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è quella che risulta, applicando alla base imponibile, l'aliquota vigente nel Comune (1).

(1) *Modifiche apportate al D.Lgs 504/92 dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96*

4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, in ogni caso non inferiore al quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato (1).

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) saranno pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale" (2).

(1) *Facoltà concessa dall'art.4 del Decreto Legge 437/96 convertito in Legge 556/96.*

(2) *Obbligo previsto dal comma 4, art.58 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.*

Art. 7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, e dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento d'attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore (1).

(1) Facoltà prevista comma 1, lettera c, dell'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8
Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento, si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale, oppure, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato d'inagibilità o d'inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali, sarà portata a conoscenza del Comune, con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento (1).

(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h, dell'art. 59 D. leg. 15.12.1997, n.446.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del quattro per mille, per un periodo, in ogni caso non superiore a tre anni, a proposito dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili (2).

(2) Facoltà prevista dall'art.3, comma 55, legge 662/96.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche. Non sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze.

Sono equiparate ad abitazione principale: (3)

- a)- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
- b)- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani e stranieri non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locatè;

Sono altresì considerate abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito: -ai figli, -ai genitori -al coniuge ancorchè separato o divorziato.

3) Facoltà concessa dalla lett. E) della art.59 del D.L. 15/12/97, n°4446

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di €103,29, di cui al comma quattro del presente articolo, può essere elevato, fino a €258,23, nel rispetto dell'equilibrio di

Regolamento I.C.I

bilancio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

7. La detrazione per l'abitazione principale, può essere stabilita, in misura superiore a €258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quell'ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (1).

(1) Facoltà prevista dal comma 3 dell'art.58 del dl 15.12.1997, n.446.

Art. 9

Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25,83 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25,83 milioni di Euro e fino a 61,97 milioni di Euro;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61,97 milioni di Euro e fino a 103,29 milioni di Euro;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103,29 milioni di Euro e fino a 129,11 milioni di Euro.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo (2).

(2) Vedasi 2° comma dell'art.58 del D.L. 15/12/97, n°446

Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali, si è protratto

Regolamento I.C.I

il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è prolungato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

3. Il versamento dell'imposta dovuta sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, deve essere eseguito, in sostituzione del versamento tramite concessionario mediante: Versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale ovvero tramite sistema bancario. I versamenti effettuati tramite concessionario della riscossione saranno considerati validamente eseguiti alla data di versamento presso l'ufficio postale o il concessionario. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della sanzione per infrazione di carattere formale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 30/12/92, n. 5^o4. ⁽¹⁾.

(1) Facoltà prevista dalla lettera n) comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta essere inferiore a €10,33 ⁽²⁾.

(2) Facoltà concessa dall'art.17 comma 88, legge 127/97 - Bassanini bis.

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo sette del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa l'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ch , non avvengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui conseguir  un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato   tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi concernenti l'anno in cui le modifiche si sono verificate. Nel caso di pi  soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile pu  essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di propriet  comune, cui   attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

7. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente pu  produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettivit  passiva, con la sola individuazione dell'unit  immobiliare interessata. Se tale comunicazione   sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia d'acquisizione sia di cessazione della soggettivit  passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi rivisti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione pu  essere redatta, su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali ⁽³⁾.

(3) Facoltà prevista dalla lettera l, n.1, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data d'inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto d'assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere eseguito entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto d'assegnazione dell'immobile, oppure, dalla data di chiusura del fallimento, quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma sette del presente articolo (1).

(1) Suggestioni che discendono dalla prassi, i quali si ritengono compatibili con l'autonomia con-

(2) cessa al Comune con il potere regolamentare generale a lui spettante ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.11 **Liquidazione**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, e sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze sull'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, corregge gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita, comunicandone al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 16, in altre parole dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura. Se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni, sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

Art.12 **Accertamento**

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso d'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può

Regolamento I.C.I

invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari concernenti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto d'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 ⁽¹⁾.

(1) Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo ⁽²⁾.

(2) Facoltà prevista dal n. 2, lettera l, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.13 Funzionario Responsabile

1. Con determina del Sindaco è designato un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto d'esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.14 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso d'accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art.15 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 16.

2. Le somme liquidate dal Comune, ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo d'imposta comunale sugli immobili, per gli anni successivi, oppure essere dilazionati nel tempo.

Regolamento I.C.I

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non è superiore a €10,33 ⁽²⁾.

(2) Facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 - Bassanini bis.

Art.16 **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,65.

2. Se la dichiarazione o la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire centomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione d'atti e documenti, ovvero, per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,50% previsti dall'art. 3 comma 141 della legge 23/12/1996 n° 662 per ogni semestre compiuto ⁽¹⁾.

7. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si applica la sanzione amministrativa di €103,29 per ciascun'unità immobiliare ⁽²⁾.

(2) Facoltà concessa dalla lettera l, n. 4, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.17 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso d'accertamento, il provvedimento che infligge le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art.18 **Indennità d'espropriazione**

1. In caso d'espropriazione d'area fabbricabile l'indennità, è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato, ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato sia inferiore all'indennità d'espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso d'espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta un'eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art.19

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate, secondo l'art. 2, Dlgs 472/1997.

Sulla inapplicabilità degli interessi alle sanzioni accertate prima del 1° aprile 1998 e non pagate a tale data, conviene esplicitamente il ministero delle Finanze (circolare 10 luglio 1998 n. 180/E).

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dal 1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992 (1).

(1) Previsione di cui alla lett.g, comma 2 art.59 del D.Lgs. 15/12/1997,n.446;

2. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio ICI(2).

(2) Previsione di cui al comma 2 art.59 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446;

3. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Art.21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e sarà applicato a partire dall'anno 2005 .